



COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

N. 14

OGGETTO: Aliquote I.M.U. 2013 - Determinazioni.

L'anno Duemilatredici il giorno Tre del mese di Agosto, alle ore 09,30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i Signori:

1. LOMBARDO Giacomo - Sindaco
2. ABRATE Dario
3. BERTORELLO Daniele Elvino
4. BOCCACCIO Giuseppe
5. BONGIOVANNI Cinzia
6. CHIRI Giovanni
7. CHIRI RASO Silvana
8. GIULIANO Valter
9. LOMBARDO Michele
10. RASO Michele
11. REINERI Aldo
12. RIBA Lido
13. ZOCCHI Leda

Risultano assenti i Sigg.ri: Boccaccio Giuseppe, Bongiovanni Cinzia, Giuliano Valter e Zocchi Leda.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Giovanni PESCE, il Signor Giacomo LOMBARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art.8 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.vo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;
- a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs.vo n. 23 del 2011, la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- il richiamato art. 13 del D.L. n. 201, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale – D.Lgs.vo 30 dicembre 2012, n. 504 – ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo;

Rilevato che il citato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, prevede che il presupposto impositivo dell'I.M.U. è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa purchè classificate quest'ultime nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e comunque nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

Atteso che con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per aliquote e detrazioni;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380, lett. a) della Legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1, lettera f), del comma 380, della Legge n. 228/2012, secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- lettera g) "i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs.vo n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs.vo n. 446/1997 anche per l'I.M.U.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di €.400,00;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono previste ulteriori riduzioni per l'anno 2013 rispetto al 2012;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.M.U.;

Ritenuto, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni,

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, a decorrere dall'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica all'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e la pubblicazione sul predetto sito deve avvenire entro la data ultima del 09 Novembre di ciascun anno;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco e del Segretario Comunale;

Visto il parere favorevole emesso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU stabilite già per l'anno 2012, come di seguito indicato:

- L'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze;
- L'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo n.446/97, può modificare le aliquote come segue:

- a) l'aliquota di base dello 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) l'aliquota dello 0,40, prevista per l'abitazione principale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- c) l'aliquota dello 0,20 per cento, prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 2, solo in diminuzione, sino allo 0,1 punto percentuale;
- d) l'aliquota di base sino allo 0,40 per cento, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero per gli immobili locati;
- e) l'aliquota di base sino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Le riduzioni di aliquota di cui al comma 3, lettera a), d), e) non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

E la conferma delle seguenti detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al comma 1 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. Per usufruire della predetta maggiorazione, non assume rilevanza il fatto che il figlio non risulti fiscalmente a carico del soggetto passivo, essendo sufficiente che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può, comunque, superare l'importo massimo di €. 400,00. L'importo di €. 200,00 può essere elevato dai comuni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso per le unità tenute a disposizione non può essere prevista una aliquota superiore a quella ordinaria.

2. Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base (0,76%).
3. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (PESCE Dott. Giovanni)

IL SINDACO
F.to: (Giacomo LOMBARDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Web dell'Ente oggi 18 Settembre 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03 Ottobre 2013, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Ostana, li 18 Settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (PESCE Dott. Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva in data _____

- Ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;
- Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ostana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ostana, li 18 Settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (PESCE Dott. Giovanni)